



Tresidenca del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recente «Misure argenti in materia di contenimento e gostione dell'emergenza epiderniologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'ernergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzana Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recome misure urgenti in matoria di contenimento e gestione dell'emergenza spidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020:

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennalo 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella fiazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennalo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misore profitattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbrain 2020, recame "Ulteriori misure profitattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adontate del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresi, le ordinanze adottata dai Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piomonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020:

Vista, inoltre, l'ordinanzo adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;





Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennato 2020, con la quale è mato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso atl'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili:

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolermente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio del ministri sopra richiamati;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranzzionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie neisure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1º morzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei behi e delle attività colturali o del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Frhdi-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza del Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. I

(Misure urgenti di contenimento del contaglo nei comuni di cui all'allegato 1)

- 1. Alto scopo di contrastare e contenere il difficulersi del virus SARS-COV2 2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato I, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
- a) divieto di allontamemento dei comuni di cui all'allegato 1 da parte di tuti gli individui comunque ivi presenti;
- b) divieto di accesso nei comuni di oni all'allegato 1;
- c) scapensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico:





Trésidenzadel Consiglié deir Ministri

- d) chlusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, forma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codico dei beni culturali e del pacsaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennalo 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi:
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta saiva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e la corso nei comuni di cui all'allegate 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, del servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli essenziali commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le medalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
- j) obbligo di accedere ai scrvizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, temestre, l'erroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- i) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che crogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a disfanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garactire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;





Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

m) sospensione dello avolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma i, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2 (Misure urgenti di contenimente del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3)

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ne le regioni e nello province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
- a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e discipline, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. È fatto di vieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori scilstici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chium assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non
 ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
 culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
 quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discotecho, cerimonie religiose;
- d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assombramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e teli da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro:
- e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di agni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alia Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di





Turidenxadel Consiglio dei Ministri

corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, forma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

- f) apertura al pubblico dei musol e degli altri istituti e lunghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennato 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e lunghi assicurino modalità di fruizione contingentata o commoque tali da evitare assoniramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in eni venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente au basi chriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- b) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tonendo conto dello dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori sinno messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- i) spertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera i) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti ai pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un meiro tra i visitatori;
- j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitario ospedaliere;
- k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- m) privilegiare, nello svolgimento di incontri a riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
- 2. Nelle solo provinue di cui all'allegato 3 si applica altresì la seguente miaura:

Tresidenzaidel Consiglio/deir Minusuu

- a) chiusura nelle giornate di sanato e domenica delle medic e grandi strutturo di vendita e degli chiasana mana Romasa ni saman a momenta mena mena successi e dei moderi, ed esclusione
 - 3. Nellu sola regione Lombardia è nella sola provincia di Piacenza si applica altresi la seguente
 - a) suspensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori centri benessere,
 - centri termali, farta eccozione per l'erogazione delle progrationi rientranti nei Livelli 4. Negli uffici giudiziari ricompresi nel distretti di Corte di appello cui ap
 - di cui all'alicgato 5, sino al 15 marzo 2020, per 1 servizi appeni al pubblico e in relazione alia ou our au aucemus), suro as 13 marios eves, per 1 servici aperus as punos con in senazione and attività ungenti, il Capo dell'afficio giudiziario. gentito il dirigente amministrativo, può stabilire la richicione dell'orano di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dell'articolo 162 della legge 24 ottobre 1960, n 1196.

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

- a) il personale senitorio si attiche alle appropriato misure di prevenzione per la diffusione delle 1. Nell'ambiso dell'intero territorio nazionale operano le seguenti miaure: inforioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le ludicazioni ber la sanificazione è la disinfegione degli ampianti previste dal Ministero

b) nel servizi aducativi per l'inferezia di cui al deorcto legislativo 13 aprile 1017, n. 65, nelle senole ili ogni ordice a grado, nello università negli uffici delle resenti pubbliche generalinistrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperi al pubblico, ovvero di meggiore affollamento e francisco, le informazioni sulle misure di prevenzione rese dote dal Ministeri c) relie pubbliche amninistrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle atrutture del

seme punducine menunciarament de la particulario, mene qui accesso fene accumination de disposizioni de servizio seminario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni de servizio seminario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni de servizioni del seminario del semin cui alla dictliva del Ministro per la pubblica municializzana nel manone de dictliva del Ministro per la pubblica municializzana de dictliva del Ministro per la pubblica municializzana de dictliva de Ministro per la pubblica municializzana de dictributa sono messe è disposizione degli addelli, nonché degli utenti e visitatori, soluzio

d) i sindeci e le obsociazioni di categoria promuovono la diffusione delle medes informazioni antie miseria di medicatione trianica camicado alarceata mattialidario A mese informazioni antie miseria di medicatica trianica camicado alarceata mattialidario A mese sinuaci e le associazioni di caregoria promitovono la diffusione delle medes informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'alignato 4 press e) le aziende di traspurto pubblico anche a lunga percorrenza adottario interventi straordii

sanificazione dei mezzi:





Tresidenzadel Consiglio deir Ministri

- f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e privato, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali de garantiro ai partecipani in possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
- g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno entecedenie la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato i, deve commicare fale circostanza ai dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MM(F") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati di servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istitulto dalla regiona, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
- 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. g) del comma 1, alla prosorizione della permanenza domiciliare, secondo le modelità di seguito indicate;
- a) contatiano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni procedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessirà di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS, HERMES, 25 febbraio 2020, 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione al fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
- 3. L'operatore di sanità pubblica deve incltre:
- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proleggere gli eventua i conviventi in caso di comparsa di sintomi;





Tresidenzadel Consiglio/dei/Ministri

- c) informare la persona circa le necessità di misurare la temperatura corporea due volte ni giomo (mattina e sera).
- 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
 - a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b) divieto di contatti sociali;
 - c) divieto di spostamenti c/o vizggi;
 - d) obbliga di rimanere raggiongibile per le attività di sorveglianza;
- In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - a) avvertire immediatamente il MMO/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b) indossare la mascherina chirurgica (da fornite all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c) rimanere nelle sun stanza con la porta chiusa garantendo un'adegnata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessarlo.
- 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianomente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sinternatologia, dopo aver consultato il MMO/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 dei Ministero della salute.
- 7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui a l'allegato 4.

Art. 4

(Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale)

- 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 germato 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle merziori ate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;





Tresidenxadel Consiglio deix Almistri

- b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
- c) la riammissione nei acrvizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infertiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro prosentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidat che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in regione della sospensione di cui all'articole 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga del tarmini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate delle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, bidiove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanifaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Corcutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze



Tresidenza del Consiglio deir Ministri

metorate degli studenti di cui alla presente lettera non sono computate al fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche ai fini delle relative valutazioni:

h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni tenitoriali del Servizio sanitario nazionale assicurane al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, accondo i protocolfi sanitari alaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i anovi ingressi negli istituti penhanziari e negli istituti penali per minoreani, con particolare riguardo al soggeni provenienti dai Comuni di cui all'allegato I, sino al termine dello stato di emergenza.

Art 5

(Esecutione e monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Miristro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fucco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 6

(Dispositioni finali)

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto datia data del 2 ristrzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
- 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrte effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonehe il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi di produtre effetto ogni ulteriore misura anche





Tuesidenxadel Consigliotalei Ministri

di carattere contingibile e urgente, adottata, si sensi dell'articolo 3, comma 2, dei decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 1º merzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGILA DEI MINISTRI

II WINDELING DELINEAUDALE





Trevidenzaidel Consiglio/deic Ministri

Allegato 1

Comuni:

- 1) nella regione Lombardia:
 - a) Bertonico:
 - b) Casalpusterlengo:
 - c) Castelgenmdo;
 - d) Castiglione D'Adda;
 - e) Codogno;
 - # Fombio;
 - g) Malso;
 - W San Floranc;
 - i) Somaglia;
 - i) Terraneva dei Passerini.
- 2) nella regione Veneto:
 - a) Võ.





Tuesidenxadel Consiglio/dei/Ministri

Allegate 2

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.





Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

Allegato 3

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.





Theridenradel Consiglio dei Ministri

Allegato 4

Misure igieniche:

- a) lavaral apesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacio e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- h) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- e) non foccarsi occhi, naso e bocca con le mani:
- d) coprirsi hocca e naso se ai stamutisce o tossimos;
- e) non prondere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- .f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare lo masoherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.